



Comune *di* Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 490 DEL 20/12/2013

1/4

Unità proponente: PMS - Polizia Municipale e Servizi Generali

Oggetto: Obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli in caso di neve o ghiaccio sulla sede stradale

Responsabile del procedimento: Maurizio Gioacchini

ESERCIZIO 2013

Vedi allegato impegni

Visto contabile:

Motivazione visto contabile:



Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti i veicoli a motore, esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote, in transito sulle strade del Comune di Spoleto in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale nel periodo invernale.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

RICHIAMATO: il decreto sindacale n° 147 del 31 agosto 2011 con il quale è stato nominato il **comandante della polizia municipale di Spoleto** ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n° 65 recante la "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*" nonchè **responsabile della direzione polizia municipale e servizi generali del Comune di Spoleto** per il periodo 2011-2013;

PREMESSO

- che durante il periodo invernale, in caso di precipitazioni nevose e/o di formazione di ghiaccio sul piano stradale, si possono creare disagi alla circolazione stradale;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve;
- che, in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli per la marcia su neve o ghiaccio, idonei ad essere prontamente utilizzati.

VISTI

- gli artt 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011- Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,N1, O1 e O2;
- la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 – Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- visto l'art 122 del D.P.R. n 495/1992

RILEVATO

che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all'organo competente all'adozione attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA, ne ha accertata la regolarità tecnico-amministrativa;

RITENUTO



che il provvedimento sia di competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 del CODICE DELLA STRADA, adottato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e 107 del TUEL, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

Art. 1 – Disciplina della circolazione

- a) Nel periodo invernale, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, in transito sulle strade di competenza del comune di Spoleto, **in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale** devono essere muniti di pneumatici invernali od avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli per la marcia su neve o ghiaccio, idonei ad essere prontamente utilizzati ove necessario.
- b) Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.
- c) Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.
- d) I mezzi antisdrucchiolevoli "catene" impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali devono essere conformi alla normativa vigente ed essere compatibili con gli pneumatici del veicolo sul quale devono essere installati.
- e) Nel caso di impiego di pneumatici chiodati sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, come indicato nella circolare 58/71 prot. N. 55772174/D del 22/10/1971 a firma del dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Art. 2 – Dispone

- a) Alla Direzione P.I.T. di prevedere quanto necessario per l'installazione della segnaletica prevista dal C.d.S. e relativo regolamento d'esecuzione per l'attuazione del presente atto.
- b) All'Ufficio comunicazione di garantire attraverso gli organi di informazione la divulgazione del presente provvedimento a tutti i cittadini.
- c) Che le infrazioni al presente provvedimento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza ha validità dalla data di emanazione fino al 31 marzo 2014. A decorrere dall'anno 2014 la presente ordinanza si intende vigente dal 15 novembre fino al 31 marzo di ogni anno solare.

La presente ordinanza abroga ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.



Art. 3 – Informazioni procedurali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ⁽¹⁾ o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ⁽²⁾. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'Articolo 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs 30 Aprile 1992, n° 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495. Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

b) il responsabile del procedimento è l'Ufficiale di P.M. Cap. Maurizio Gioacchini

c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Municipale – Piazza Garibaldi, n° 42 – 06049 SPOLETO (PG) tel. 0743/49603 – fax 0743/218074;

L'ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it.

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa

Il Vice Comandante la P.M.

Cap. Maurizio GIOACCHINI

Il DIRIGENTE COMANDANTE

Ten. Col. VINCENZO RUSSO

¹ Legge 6 dicembre 1971, n° 1034.

² DPR 24 novembre 1971, n° 1199, artt. 8 e ss.